

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA SICILIA – PALERMO**

**RICORSO**

del sig. **Angelo SCEUSA**, nato a Palermo il giorno 11 gennaio 1985 (C.F. SCSNGL85A11G273M), residente a Cerda (PA), in contrada Zingara s.n.c., rappresentato e difeso, in virtù di procura alla lite rilasciata su foglio separato allegato al presente ricorso per formarne parte integrante, dall'Avv. Giuliana Ardito (C.F. RDTGLN68C52G273H – pec giulianaardito@pec.it) ed elettivamente domiciliato, fisicamente, presso lo studio della stessa, in Palermo, Piazza V. E. Orlando n. 33, e digitalmente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del suindicato difensore, come sopra specificato e tratto da Registri di Giustizia

**CONTRO**

- il **COMUNE DI CERDA**, in persona dell'attuale rappresentante legale;
- il **COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI CERDA**, in persona dell'attuale rappresentante legale;
- il **SINDACO del COMUNE DI CERDA**;

**e nei confronti**

- dell'**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "STENIO"** di Termini Imerese, (C.F. 96002330825), in persona del legale rappresentante pro- tempore, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- del **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del legale rappresentante pro- tempore, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DI MISURE**

**CAUTELARI**

- 1) del provvedimento dell'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Cerda, di cui alla nota prot. n. 288 del 5 gennaio 2024;
- 2) dell'Ordinanza n. 39 del 21 novembre 2022 del Sindaco del Comune di Cerda, mai comunicata al ricorrente e dallo stesso conosciuta soltanto in data 5 gennaio 2024, a seguito di riscontro ad istanza di accesso agli atti;

3) degli altri provvedimenti presupposti e consequenziali, non conosciuti dal ricorrente.

### FATTO

1. Il sig. Angelo Sceusa è comproprietario (unitamente al fratello) di un'area sita nel territorio del Comune di Cerda, identificata al N.C.E.U. al foglio 9; p.lla 277, sub. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, giusta successione testamentaria della signora Angela Romano.

Tale area si trova in prossimità del cancello di ingresso della succursale dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Stenio", di Termini Imerese.

2. Il ricorrente, il 12 dicembre 2023, per mezzo dei difensori incaricati, ha trasmesso (a mezzo pec) sia al Comune di Cerda, sia all'Ufficio di Polizia Municipale un'istanza tendente:

- a) a richiedere chiarimenti in ordine all'illegittima occupazione dell'area di sua proprietà realizzatasi in conseguenza della delimitazione di uno spazio destinato a parcheggio (con linea di colore giallo), nonché dell'apposizione - in corrispondenza della stessa - di un segnale stradale di sosta vietata;
- b) ad ottenere l'ostensione, mediante esercizio del diritto di accesso, del provvedimento di istituzione del divieto di sosta, ove esistente e, comunque, mai portato a conoscenza del sig. Sceusa.

Il 5 gennaio 2024 il Comando di Polizia Municipale, in riscontro alla suddetta istanza, ha trasmesso provvedimento, di cui alla nota prot. n. 288, a mezzo del quale ha rappresentato: **che** l'area di proprietà del ricorrente "*costituisce l'unica entrata ai locali della scuola... da parte del pubblico e degli scolari...*"; **che** il Dirigente scolastico dell'Istituto Stenio di Termini Imerese aveva avanzato apposita richiesta nel senso di individuare uno stallo nei pressi della scuola; **che**, quindi, con Ordinanza sindacale n. 39 del 21 novembre 2022, mai comunicata al ricorrente, era stata istituita un'area di sosta riservata ai veicoli al servizio dei soggetti diversamente abili; **che** l'Ordinanza n. 39 era stata pubblicata regolarmente e "*..non si trova qui ragione per cui copia del provvedimento doveva essere personalmente consegnato ..*"; **che**, comunque, in ordine alla suddetta area si sarebbe costituita una servitù di uso pubblico per *dicatio ad patriam*, stante la pretesa

acquiescenza all'occupazione (di fatto) dell'area.

A tale provvedimento è stata allegata l'Ordinanza sindacale n. 39/2022.

Il ricorrente, con ulteriore comunicazione del 1° febbraio 2024, ha contestato fermamente il contenuto del superiore provvedimento, nonché dell'ordinanza sindacale n. 39 (conosciuta soltanto il 5 gennaio 2024), dimostrandone l'illegittimità, e paventando, nel contempo, la proposizione di ricorso innanzi codesto ecc.mo Tribunale.

Inoltre ha rappresentato che il Comune, in precedenza, aveva già risolto il problema dell'individuazione del posto destinato al parcheggio dei mezzi a servizio dei disabili in prossimità dell'ingresso dell'Istituto scolastico "Stenio", mediante delimitazione di ben due stalli insistenti in area pubblica adiacente il cancello presente all'altezza del civico 42 B, che certamente garantivano le esigenze della sosta dei detti veicoli, con conseguente **illogicità** della scelta di istituire un'altra sosta vietata, per di più in area di proprietà privata, e nell'assoluta assenza di partecipazione procedimentale.

Nonostante interlocuzioni tra le parti finalizzate alla risoluzione della problematica, gli atti impugnati sono tuttora operativi ed efficaci; cosicché si impone la presentazione del presente ricorso avverso i provvedimenti impugnati, illegittimi per i seguenti

## MOTIVI

### I

**Violazione degli articoli 1, 7, 8 e 10 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli articoli 9, 10 11 e 12 della L.R. n7/2019 – Violazione del principio di partecipazione procedimentale – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per sviamento dalla causa e illogicità manifesta.**

In primo luogo l'illegittimità dei provvedimenti impugnati viene in rilievo, sotto un duplice profilo, per violazione delle norme, sopra calendate, finalizzate a garantire la partecipazione procedimentale.

Come già rassegnato, con l'Ordinanza sindacale n. 39/2022 è stata istituita l'area di sosta riservata ai veicoli al servizio dei soggetti diversamente abili, mediante individuazione di uno (1) stallo "davanti

*l'ingresso pedonale dei locali della sede di Cerda dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Stenio – plesso cosiddetto Sceusa – Via Roma civico 42/E”.*

Trattasi di area – adibita a parcheggio - identificata al N.C.E.U. al foglio 9, p.lla 277, sub. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, di proprietà del sig. Angelo Sceusa, in virtù di successione testamentaria della signora Angela Romano (testamento redatto dalla *de cuius* in data 31 ottobre 2019 e pubblicato il 9 marzo 2021 con verbale di pubblicazione di testamento olografo in notaio Maurizio Lunetta in San Giuseppe Jato, rep. n. 24050, racc. n. 11370).

Ebbene, nella specie, non soltanto l'avvio del procedimento tendente all'istituzione della sosta vietata non è stato reso noto al ricorrente (in violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990), ma non gli è stata comunicata neanche l'avvenuta adozione dell'Ordinanza n. 39/2022.

E' noto che l'art. 7 della L. n. 241/1990 prevede che l'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti oltre a quelli che per legge devono intervenire, e che le disposizioni contenute negli articoli da 7 a 13 della L. n. 241/1990 sono tutte finalizzate a garantire la partecipazione procedimentale ai soggetti che verrebbero pregiudicati dall'adozione del provvedimento finale.

E' evidente che il sig. Sceusa, in qualità di comproprietario dell'area, vanta una posizione differenziata alla conoscenza del provvedimento rispetto alla generalità dei cittadini, che ne avrebbe imposto la specifica e diretta comunicazione, **non essendo sufficiente a tal fine la sola pubblicazione.**

Né si può ritenere che nella specie sussistessero ragioni particolari, che comunque avrebbero dovuto essere esplicitate e risultare dagli atti del procedimento stesso, che impedivano la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento (cfr. tra le più recenti, **T.A.R. Milano, Lombardia sez. I, 21/12/2023, n.3157**).

D'altra parte, non v'è dubbio che se il ricorrente avesse avuto la preventiva consapevolezza dell'intenzione dell'Amministrazione di istituire permanentemente lo stallo all'interno di area di sua proprietà avrebbe potuto

offrire elementi nella fase procedimentale (quale la presenza di soluzioni alternative più percorribili) che avrebbero, certamente, inciso sul contenuto finale del provvedimento (cfr. **T.A.R. Trieste, Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 13/10/2023, n.303**).

Alla luce di quanto sopra esposto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati è palese.

## II

### **Violazione degli articoli 832 ed 834 c.c. - Violazione dell'art. 42 della Costituzione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta, sviamento dalla causa – Genericità.**

Gli atti impugnati, e specificatamente il provvedimento di cui alla nota prot. n. 288 del 5 gennaio 2024 della Polizia Municipale, sono illegittimi per violazione delle norme, anche di rango costituzionale, che tutelano e garantiscono il diritto di proprietà.

1. Si assume che nella specie si sarebbe verificata la costituzione di una servitù di uso pubblico sull'area in questione per "*dicatio ad patriam*", in quanto il comportamento del proprietario denoterebbe la sua volontà di porre il proprio bene a disposizione della collettività.

#### **La tesi è priva di pregio.**

Invero, come risulta dallo stesso precedente del Consiglio di Stato, decisione n. 311/2021, richiamato dall'Amministrazione resistente a pretesa dimostrazione dell'applicabilità, nella specie, dell'istituto della *dicatio ad patriam*, va precisato che tale modo di costituzione della servitù di uso pubblico si verifica solo allorché sia verificato il comportamento univoco del proprietario, prolungato nel tempo, che destini volontariamente, definitivamente, e gratuitamente la proprietà immobiliare al servizio della collettività, in assenza di reazioni.

*“Dunque, secondo la giurisprudenza, affinché un'area privata possa ritenersi sottoposta ad una servitù pubblica di passaggio, è necessaria, oltre all'intrinseca idoneità del bene, che l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico generale interesse.*

Non vi è, invece, uso pubblico qualora il passaggio venga esercitato da singoli soggetti, “*ovvero da coloro che abbiano occasione di accedervi per esigenze connesse ad una privata utilizzazione (Cass. Civ., II, 23 maggio 1995, n. 5637), oppure, infine, rispetto a strade destinate al servizio di un determinato edificio o complesso di edifici (Cons. di Stato, Sez., V, 14 febbraio 2012, n. 728)*”, come è nel caso di specie, nella quale il passaggio viene esercitato non dalla collettività, bensì dai veicoli dei soggetti disabili.

“*Pertanto, l'assoggettamento di una via privata alla pubblica utilità richiede un'adeguata motivazione in ordine alla concreta idoneità della strada a soddisfare dette esigenze collettive nonché un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico come, ad esempio, **la protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile.***

*In conclusione, la prova della servitù di uso pubblico di una strada richiede, quindi, oltre all'uso pubblico, un atto pubblico o privato ovvero l'intervenuta usucapione ventennale, fermo restando l'accertamento dell'idoneità della strada a soddisfare esigenze di carattere pubblico...”*

Nella fattispecie, non soltanto manca la prova di tale acquisizione, ma anche il requisito del comportamento continuativo del proprietario, prolungato da tempo immemorabile, che mette a disposizione della collettività il bene; comportamento che deve essere “*...protratto per il tempo di maturazione della usucapione ventennale*” (così **Cons. Stato, sez.V, n. 6846/2021**, oltre che **n. 1369/2019**, **n. 5820/2018**, nonché da ultimo **Cons. Stato, sez.VI, n. 9333/2023**).

Senza contare che il provvedimento non è sorretto da alcuna motivazione in ordine alla concreta idoneità della strada a soddisfare le esigenze collettive.

Da quanto esposto consegue che, nella specie, non può essersi verificata alcuna acquisizione.

Né rileva che il testamento redatto dalla signora Angela Romano riferisca della presenza della scuola al primo piano dell'immobile; è fin troppo evidente, infatti, che tale circostanza non può in alcun modo dimostrare l'esistenza di un “*diritto di passaggio*” e/o di uso pubblico

sull'area in questione.

In ogni caso, una cosa è l'ingresso della scuola, un'altra la delimitazione dell'area presente al di fuori del cancello mediante creazione dello stallo destinato al parcheggio dei disabili.

Né rileva, ancora, l'affermazione secondo la quale l'area non sarebbe mai stata destinata ad uso privato: a prescindere dal fatto che di tale (presunta) circostanza non v'è prova, in realtà i signori Sceusa da sempre utilizzano l'area in questione per parcheggiare i propri automezzi, tenuto conto peraltro che sempre all'interno del cortile recintato di proprietà del sig. Sceusa, insiste anche un'attività commerciale di vendita al dettaglio di abbigliamento, della quale è titolare la moglie del ricorrente, la signora Annalisa Castelli, denominata "*Piccoli sogni*".

Allo stesso modo non rileva che l'area sia stata oggetto di interventi di manutenzione da parte della P.A.: ciò non significa che i proprietari abbiano voluto rinunciare ad esercitare il proprio – legittimo - diritto.

D'altra parte, a dimostrazione della mancanza del requisito della protrazione dell'uso dell'area da tempo immemorabile, viene in soccorso la circostanza che l'Ordinanza sindacale risale (soltanto) al 2022 e che in precedenza l'Amministrazione aveva individuato e delimitato due stalli destinati al parcheggio dei mezzi a servizio dei disabili, nell'area – **pubblica** - antistante il cancello presente all'altezza del civico 42 B, nei pressi dell'Istituto Stenio.

### III

**Violazione sotto altro profilo degli articoli 832 ed 834 c.c. - Violazione dell'art. 42 della Costituzione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta, sviamento dalla causa – Genericità - Violazione degli articoli 14, 37, 39 e 40 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, travisamento ed illogicità manifesta – Genericità – Mancata comparazione degli interessi.**

I provvedimenti impugnati sono illegittimi, oltre che per le ragioni già rassegnate, anche sotto altro aspetto.

Con l'Ordinanza n. 39/2022 è stata istituita l'area di sosta riservata ai veicoli al servizio dei diversamente abili davanti l'ingresso pedonale dei locali della sede di Cerda dell'Istituto Stenio, in corrispondenza della "Via Roma civico 42/E".

Le motivazioni dell'Ordinanza sono nel senso che: *"E' opportuno ..provvedere all'assegnazione di una area di sosta dedicata ai mezzi al servizio delle persone diversamente abili"*, escludendo *"veicoli diversi..."* *"..atteso che l'Istituto"* *"...trova sede nel contesto di parte della via Roma ... che presenta numerose attività produttive e commerciali, ... che inevitabilmente comportano dinamiche che incidono sulla scorrevolezza della circolazione ...con particolare ripercussione sulle occasioni di sosta"*.

A sua volta con il provvedimento di cui alla nota prot. n. 288 è stato precisato che l'area in questione *"costituisce l'unica entrata ai locali della scuola... da parte del pubblico e degli scolari..."*.

In realtà l'assunto dal quale prende le mosse la determinazione del Comune di istituire la sosta per i disabili all'interno dell'area di proprietà del ricorrente, è **palesamente errato**.

Infatti, come può facilmente evincersi dalla documentazione versata in atti, ai locali della scuola si accede anche tramite il **cancello che si trova davanti l'ufficio postale, in corrispondenza del civico 42 B**.

**Di più:** in realtà l'ingresso pedonale presente davanti l'ufficio postale, all'altezza del civico 42 B, consentirebbe ai soggetti disabili di accedere a scuola più facilmente, in quanto tale ingresso è più vicino all'ascensore che viene utilizzato – dai disabili - per raggiungere l'istituto (che si trova al piano ammezzato ed al primo piano dell'edificio).

Questo perché, è bene specificarlo, l'area di ingresso dell'Istituto si trova all'interno di un cortile aperto e privo di ostacoli, sul quale si affacciano sia l'Istituto Stenio, sia l'ufficio postale, sia l'attività commerciale della sig.ra Castelli.

Se l'intento perseguito dall'Amministrazione resistente era quello di consentire l'agevole accesso a scuola da parte dei soggetti disabili, allora sarebbe stato più logico confermare lo stallo in corrispondenza dell'ingresso

posto al civico 42 B, su **area pubblica** (del quale v'è tuttora traccia stante la presenza di un cartello orizzontale di rimozione, mai rimosso).

Tale circostanza, oltre a confermare l'assenza dei presupposti perché si possa dire costituita una servitù pubblica, dimostra la palese illogicità dei provvedimenti impugnati.

Invero, non si comprende perché il Comune, a fronte di espressa richiesta della Dirigente scolastica di individuare uno stallo "nei pressi" della scuola, piuttosto che confermare le scelte già compiute in precedenza, si sia determinato nel senso di istituire un nuovo stallo proprio sull'area di proprietà degli Sceusa, e per di più in assenza di preventiva comunicazione e senza comparazione degli interessi pubblici e privati in gioco.

#### IV

**Violazione, sotto altro profilo, degli articoli 832 ed 834 c.c. - Violazione dell'art. 42 della Costituzione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta, sviamento dalla causa – Genericità - Violazione degli articoli 14, 37, 39 e 40 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, illogicità manifesta – Genericità – Mancata comparazione degli interessi.**

Subordinatamente, l'illegittimità dell'Ordinanza sindacale n. 39/2022 viene in rilievo anche sotto il profilo della violazione delle norme sopra calendate e della genericità e dell'illogicità, per l'omessa previsione di limiti orari e/o di un termine finale all'istituzione della sosta riservata ai veicoli dei soggetti disabili.

Invero, se le ragioni dell'istituzione dello stallo risiedono esclusivamente nella necessità di garantire la sosta ai mezzi a servizio dei disabili per consentirne l'agevole accesso ai locali scolastici, allora è evidente che il divieto andava limitato alle ore in cui si svolge l'attività scolastica; allo stesso modo, il divieto non può operare durante i periodi (mesi estivi e vacanze natalizie e pasquali) nei quali non vengono tenute lezioni.

Ed invece l'Ordinanza è priva di qualsiasi indicazione in tal senso, con la conseguente illegittimità anche sotto il profilo del difetto di motivazione.

## **DOMANDA CAUTELARE**

Nel caso di specie sono presenti i presupposti previsti dalla legge per l'accoglimento della domanda cautelare e per la sospensione dei provvedimenti impugnati (o comunque per l'adozione della misura ritenuta da codesto On.le Tribunale più adeguata a tutelare la posizione del ricorrente).

Innanzitutto sussiste certamente il *fumus boni juris*, stante la palese ed ingiustificata violazione del diritto di proprietà del ricorrente sotto i numerosi profili di illegittimità denunciati.

Sussiste anche il danno grave ed irreparabile, considerato che, come già esposto, il ricorrente è anche proprietario dell'immobile che insiste al civico n. 42, nel quale viene esercitata, dalla moglie, la signora Annalisa Castelli, un'attività commerciale di vendita al dettaglio di abbigliamento, denominata "*Piccoli sogni*".

E' evidente che in mancanza della chiesta misura cautelare, l'area in questione non potrà essere utilizzata per parcheggiare gli automezzi del sig. Sceusa e della sua consorte, con notevole aggravio nell'esercizio dell'attività commerciale che serve al sostentamento familiare.

\*\*\*\* \*

Per questi motivi si chiede che voglia

### **L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA – PALERMO**

- preliminarmente adottare la misura cautelare ritenuta più idonea;
- nel merito annullare i provvedimenti impugnati, con vittoria di spese ed onorari di causa e refusione del contributo unificato.

Si dichiara che verrà pagamento il contributo unificato nella misura di € 650,00.

Palermo, 5 marzo 2024

Avv. Giuliana Ardito

**GIULIANA  
ARDITO**

Firmato  
digitalmente da  
GIULIANA ARDITO  
Data: 2024.03.05  
19:50:50 +01'00'

## Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

### RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto avvocato Giuliana Ardito (C.F. RDTGLN68C52G273H, pec: giulianaardito@pec.it), con studio in Palermo, Piazza V. E. Orlando n.33, iscritta all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Palermo, in ragione del disposto della L. n. 53/94 e succ. mod., quale difensore del sig. **Angelo SCEUSA**, nato a Palermo il giorno 11 gennaio 1985 (C.F. SCSNGL85A11G273M), residente a Cerda (PA), in contrada Zingara s.n.c., in virtù di procura alle liti ex art.83 c.p.c.

### NOTIFICA

- al **COMUNE DI CERDA**, in persona dell'attuale rappresentante legale, mediante spedizione a mezzo pec agli indirizzi di posta elettronica certificata [affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it](mailto:affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it), e [protocollo@pec.comune.cerda.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.cerda.pa.it), tratti dal Registro IPAPortale;

- al **COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI CERDA**, in persona dell'attuale rappresentante legale, mediante spedizione a mezzo pec agli indirizzi di posta elettronica certificata [affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it](mailto:affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it) e [protocollo@pec.comune.cerda.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.cerda.pa.it), tratti dal Registro IPAPortale;

- al **SINDACO del COMUNE DI CERDA**, mediante spedizione a mezzo pec agli indirizzi di posta elettronica certificata [affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it](mailto:affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it) e [protocollo@pec.comune.cerda.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.cerda.pa.it), tratti dal Registro IPAPortale;

- all'**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "STENIO"** di Termini Imerese, (C.F. 96002330825), in persona del legale rappresentante pro- tempore, mediante spedizione a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata [pais013004@pec.istruzione.it](mailto:pais013004@pec.istruzione.it), tratto dal Registro IPAPortale;

- all'**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "STENIO"** di Termini Imerese, (C.F. 96002330825), in persona del legale rappresentante pro- tempore, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, mediante spedizione a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificato [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it), tratto dal REGINDE;

- al **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del legale rappresentante pro- tempore, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo mediante spedizione a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificato [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it), tratto dal REGINDE;

ai sensi del combinato disposto dell'art.149 bis c.p.c. e dell'art.3 bis della L. n.52/1994, unitamente alla presente relazione firmata digitalmente, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto del decreto legislativo n.82/2005 e ss.mm. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia n.44 del 21.02.2011, i seguenti allegati:

1) "Sceusa - Comune di Cerda - ricorso", contenente ricorso innanzi il TAR Sicilia Palermo contro il Comune di Cerda e nei confronti dell'Istituto Stenio di Termini Imerese;

2) "Sceusa procura" contenente procura alle liti.

In allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente [giulianaardito@pec.it](mailto:giulianaardito@pec.it) iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE).

### ATTESTA

(1) che l'atto allegato, sopra sinteticamente descritto, è copia informatica formata nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015, del quale attesto la conformità all'originale informatico.

(2) che l'atto allegato, sopra sinteticamente descritto, è copia informatica formata nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015, del quale attesto la conformità all'originale analogico in mio possesso.

Palermo, 5 marzo 2024

Firmato digitalmente da

**Avv. Giuliana Ardito**

**GIULIAN  
A ARDITO**

Firmato  
digitalmente da  
GIULIANA ARDITO  
Data: 2024.03.05  
19:55:26 +01'00'